

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-405/21 – 1

Causa C-405/21

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

30 giugno 2021

**Giudice del rinvio:**

Višje sodišče v Mariboru (Slovenia)

**Data della decisione di rinvio:**

8 giugno 2021

**Ricorrente:**

FV

**Convenuta:**

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

---

**REPUBBLICA DI SLOVENIA  
VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU**

### Ordinanza

Il Višje sodišče v Mariboru [Corte d'appello di Maribor] [OMISSIS],

nella causa civile instaurata dalla ricorrente: **FV**, [OMISSIS], Capodistria, [OMISSIS], contro la convenuta: **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, [OMISSIS], Maribor, [OMISSIS],

e intesa a far constatare la nullità del contratto di credito e del correlato atto notarile, nonché del pagamento di EUR 9 361,44, e a far dichiarare l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione dell'iscrizione invalida e ripristino delle precedenti risultanze iscritte nel registro fondiario (valore di lite EUR 89 567,83),

pronunciandosi sull'**appello proposto dalla ricorrente** contro la sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru [Tribunale regionale di Maribor] [OMISSIS] del 4 agosto 2020,

nella seduta dell'**8 giugno 2021**

#### HA DELIBERATO

quanto segue:

**I. Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini della decisione pregiudiziale, la seguente questione:**

**«Se l'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8 e 8 bis, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali, che qualifichino i due presupposti della “buona fede” e del “significativo squilibrio” come alternativi (presupposti distinti, autonomi e indipendenti tra loro), cosicché ai fini della decisione sul carattere abusivo di una clausola contrattuale sia sufficiente l'esistenza di fatti determinanti riconducibili ad uno solo dei due suddetti presupposti».**

**II. Il presente procedimento è sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.**

#### MOTIVAZIONE

- 1 Il giudice del rinvio è investito di un appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del giudice di primo grado, con cui quest'ultimo ha respinto tutte le domande della ricorrente dirette ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto notarile [OMISSIS] del 19 settembre 2007 e del contratto di credito [OMISSIS] del 19 settembre 2007, l'accertamento della nullità dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il diritto di credito sorto da detto contratto di credito immobiliare [OMISSIS], nonché la dichiarazione della non debenza del pagamento della somma di EUR 9 361,44 e delle spese processuali. L'importo di queste ultime, pari ad un ammontare di EUR 11 039,06, deve essere pagato dalla ricorrente alla convenuta, essendo essa rimasta soccombente nel procedimento instaurato.
- 2 Tra la ricorrente (la quale successivamente alla conclusione del contratto di credito è deceduta, il 31 luglio 2013, ma del rimborso del credito si è fatta carico l'attuale ricorrente, sua figlia, in forza del contratto di subentro nel debito del 21 luglio 2014) e la banca convenuta è stato concluso un contratto di credito in data 19 settembre 2007. Con esso è stato concordato che la mutuataria avrebbe ricevuto CHF 149 220,00, con un termine di rimborso di 240 mesi, vale a dire fino al 31 settembre 2027. La rata mensile ammonta a CHF 1 001,76 e l'ordinario rimborso del credito [è] garantito da un bonifico permanente gravante sul conto transattivo della mutuataria, sul quale essa ha ricevuto i fondi in EUR. Nel contratto non figura una specifica convenzione sui tassi di cambio. Il 9 aprile 2018

la ricorrente ha proposto un ricorso in primo grado, e lo ha fondato sulle modifiche dei rapporti di cambio o del tasso di cambio tra EUR e CHF, le quali hanno inciso a tal punto sul debito della mutuataria che quest'ultimo, alla data del 10 febbraio 2018, ammontava ancora a EUR 72 597,53, malgrado che, alla data di scadenza della prima rata mensile, l'importo totale del credito fosse di EUR 89 567,83.

- 3 La ricorrente ha proposto contro la decisione del giudice di primo grado un'impugnazione fondata su più punti, alla quale ha risposto la convenuta. Nella parte della sua impugnazione, che assume rilievo per la motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e che, nell'ambito dell'impugnazione, è rubricata «*Contenuto della valutazione generale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, condizione attinente alla buona fede e al significativo squilibrio*», la ricorrente solleva questioni ovvero formula allegazioni che si riferiscono all'interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva») oppure ai reciproci rapporti tra i presupposti per l'esistenza di una clausola contrattuale abusiva, quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 1[,] e le disposizioni del diritto nazionale.
- 4 Investito dell'impugnazione, il Višje sodišče v Mariboru, in qualità di giudice di secondo grado, ha ritenuto che la questione essenziale per risolvere la controversia fosse se l'interpretazione del diritto nazionale sia conforme al testo e alla finalità della direttiva (al diritto dell'Unione europea), e di conseguenza, in applicazione dell'articolo 113.a, primo e terzo comma, dello Zakon o sodiščih [legge sugli organi giurisdizionali] e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha deciso di sospendere il procedimento e di rinviare la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

### **Diritto dell'Unione**

- 5 Il considerando 12 della direttiva così dispone: «*considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva*».

Il considerando 17 della direttiva prevede quanto segue: «*considerando che, ai fini della presenta direttiva, l'elenco delle clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo, nell'ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole*».

L'articolo 8 della direttiva prevede quanto segue: «*Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva,*

*disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».*

L'articolo 8 bis della direttiva così dispone: «1. *Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:*

- *estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure*
- *contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.*

*2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.*

*3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni».*

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva: «1. *Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».*

### **Diritto nazionale**

- 6 Nel caso di specie, il fondamento giuridico essenziale è costituito dalle disposizioni dello *Zakon o varstvu potrošnikov*<sup>1</sup> [legge sulla tutela dei consumatori] (ZVPot)[,] e precisamente dall'articolo 24, primo comma:

*«Le clausole contrattuali sono considerate abusive se:*

- *determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, o*
- *rendono l'esecuzione del contratto immotivatamente pregiudizievole per il consumatore, o*
- *fanno sì che l'esecuzione del contratto differisca in misura significativa da quanto si aspettava ragionevolmente il consumatore, o*

<sup>1</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 20/1998, del 13.3.1998, con modifiche, in vigore dal 28.3.1998.

- *contravvengono al principio di buona fede e correttezza».*

Dall'entrata in vigore dello ZVPot tale disposizione è rimasta identica. È vero che, al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa di cui allo ZVPot-A<sup>2</sup>, il legislatore ha espressamente indicato che la modifica della legge è motivata anche dal recepimento della direttiva, ma ha sottolineato che si tratta di una modifica di carattere soprattutto «*nomotecnico*». Il legislatore non ha così messo mano alla disposizione sopra citata e quest'ultima è quindi rimasta invariata sin dall'entrata in vigore dello ZVPot. Tuttavia, il testo preparatorio che accompagna e spiega le ragioni della regolamentazione dichiara, a proposito dell'articolo citato, quanto segue: *«Il primo paragrafo del suddetto articolo della legge elenca tassativamente le condizioni primarie che devono essere soddisfatte (alternativamente!) per poter iniziare a valutare l'abusività, mentre il terzo paragrafo dello stesso articolo elenca in modo esemplificativo le forme più tipiche di clausole contrattuali abusive»*<sup>3</sup>. Tale affermazione, pur non producendo effetti giuridici vincolanti diretti nei confronti dei giudici, può essere utilizzata come uno dei metodi di interpretazione ammissibili (interpretazione teleologica).

### Interpretazione della CGUE

- 7 Il giudice di secondo grado non ha trovato alcuna espressa statuizione della CGUE che stabilisca un rapporto di esclusione (alternatività) tra i due presupposti menzionati più sopra. Una interpretazione esclusivamente letterale del testo non rivela un tale significato. Nella sentenza del 26 gennaio 2017, causa C-421/14, si afferma quanto segue: *«Ciò premesso, occorre osservare che, riferendosi alle nozioni di “buona fede” e di “significativo squilibrio” a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 67 e giurisprudenza ivi citata)».*

Al legame tra i due presupposti allude anche il seguente passaggio (peraltro costituente un obiter dictum) contenuto nella sentenza del 20 luglio 2017, causa C-186/16: *«Infatti, per chiarire se una clausola come quella oggetto del procedimento principale determini, **malgrado il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto**, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una*

<sup>2</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 110/2002, del 18.12.2002, in vigore dal 17.1.2003.

<sup>3</sup> Relazione n. 81/02 del 3.9.2002.

*siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punti 68 e 69)».*

### **Interpretazione nel diritto nazionale**

- 8 Nella Repubblica di Slovenia, il tribunale gerarchicamente più elevato è il Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Corte Suprema della Repubblica di Slovenia]. Quest'ultimo crea uno standard giuridico di «*giurisprudenza consolidata*», oppure le sue decisioni hanno «*valore di precedente*», il che le avvicina molto alle fonti formali del diritto.
- 9 In relazione a controversie che, per quanto riguarda l'interpretazione del diritto sostanziale, sono sostanzialmente simili a quella presente, il Vrhovno sodišče afferma che i presupposti di diritto sostanziale per il carattere abusivo di una clausola contrattuale sono:

*«Solo se risulta che la banca non ha fornito al consumatore spiegazioni adeguate (cioè se non ha adempiuto correttamente al proprio dovere di chiarezza), e quindi la disposizione contrattuale non può essere considerata chiara e comprensibile, si può valutare anche il carattere abusivo dell'oggetto principale del contratto. Nell'ambito di quest'ultima valutazione, è necessario verificare, soprattutto, se la banca abbia agito in buona fede e se vi sia un eventuale significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti»<sup>4</sup>.*

*«Poiché la convenuta, in qualità di professionista nel settore bancario, ha agito secondo il requisito della buona fede nell'ambito della conclusione dei contratti controversi, la clausola contrattuale in questione relativa all'assunzione del rischio di cambio non può essere abusiva ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13 in connessione con l'articolo 24 dello ZVPoT».<sup>5</sup>*

### **Questione pregiudiziale**

- 10 Nelle circostanze del caso di specie[,] la questione se la direttiva permetta la trasposizione nel diritto nazionale della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel modo risultante dal citato articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot, è essenziale ai fini della decisione. Infatti, dalle circostanze di fatto risulta che la mutuataria ha assunto tutti i rischi di cambio monetario, conformemente all'articolo 12 del contratto di credito, che così recita:

*«Il mutuatario riconosce e conferma alla banca di essere l'unico e completo responsabile del rischio di cambio che può derivare dalle fluttuazioni dei cambi e/o dalle fluttuazioni del tasso di interesse di riferimento. Il mutuatario riconosce*

<sup>4</sup> Ordinanza del Vrhovno sodišče II Ips 137/2018, del 25.10.2018, punto 20.

<sup>5</sup> Sentenza del Vrhovno sodišče II Ips 32/2019, del 23.1.2020, punto 31.



*altresì di essere esposto al rischio valutario derivante da modifiche del tasso di interesse e ad altri rischi, in ragione di eventuali situazioni di mercato dipendenti dalle condizioni del mercato monetario e valutario, di fluttuazioni dei tassi di interesse, di situazioni sul mercato dei capitali e di altri fattori».*

Da ulteriori circostanze, non contestate, risulta anche che tali rischi si sono concretizzati, e di conseguenza la mutuataria, per rimborsare il credito in CHF, il cui controvalore ammontava, al momento della conclusione del contratto di credito, a EUR 89 567,83, era ancora tenuta a versare, alla data del 29 gennaio 2018, la somma di EUR 72 049,58, dovendosi considerare che essa è tenuta ancora a pagare tutte le rate mensili fino al 31 settembre 2027, e dovendosi altresì tener conto del fatto che, durante tale periodo, l'euro è stato una moneta stabile in termini di movimenti di inflazione.

Pertanto, qualora sia lecito recepire la direttiva nel diritto nazionale in modo tale per cui i due presupposti della «buona fede» e del «significativo squilibrio» sono distinti, indipendenti l'uno dall'altro, ciò significa che, per stabilire che una clausola contrattuale è abusiva, è sufficiente che sussistano fatti decisivi i quali siano riconducibili ad uno solo dei citati presupposti. Nelle circostanze del caso di specie, ciò significherebbe, quindi, che i giudici non sono tenuti a chiedersi se la convenuta abbia agito in buona fede, ma sarebbe sufficiente l'insieme delle circostanze di fatto sopra evidenziate.

- 11 Le succitate disposizioni contenute nei due considerando e negli articoli 8 e 8 bis della direttiva consentono l'adozione di una legislazione nazionale che assicuri un livello più elevato di protezione dei consumatori, ma gli Stati membri sono tenuti a notificare le disposizioni nazionali che stabiliscano standard più severi o che estendano il campo di applicazione delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva. Orbene, dai dati disponibili relativi alla Slovenia non risulta che quest'ultima abbia effettuato una siffatta notifica relativamente ai presupposti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva <sup>6</sup>.
- 12 Tuttavia, secondo l'interpretazione del giudice di secondo grado, una siffatta eventuale mancata notifica non pregiudica la validità della normativa nazionale; piuttosto, è essenziale stabilire se la direttiva consenta, ovvero se sia coerente con il principio di armonizzazione minima e con gli obiettivi della direttiva <sup>7</sup>, il fatto

<sup>6</sup> Slovenia: «National law extends the unfairness assessment to contract terms relating to the main subject matter of the contract and to the adequacy of the price or remuneration, regardless of whether such terms are in plain, intelligible language.»; consultabile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec\\_sl](https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_sl).

<sup>7</sup> Obiettivi che sono: fornire un'efficace protezione dei consumatori, in quanto parte solitamente più debole, di fronte a clausole contrattuali abusive che vengono utilizzate dai professionisti e che non siano state oggetto di negoziato individuale; contribuire alla creazione del mercato interno attraverso l'armonizzazione minima delle norme nazionali che mirano a fornire tale protezione; ristabilire un equilibrio di fatto tra le parti contraenti; dissuadere dall'utilizzo di clausole abusive in futuro.

che in una norma nazionale venga istituito un rapporto di esclusione (alternatività) tra i presupposti per l'esistenza di clausole contrattuali abusive.

- 13 Il giudice di secondo grado non ha trovato nelle decisioni della CGUE un'interpretazione chiara sulla base della quale poter decidere se l'applicazione (interpretazione) della disposizione citata dello ZVPot sia conforme agli obiettivi e allo scopo della direttiva. Un ulteriore ostacolo è rappresentato anche dalle citate decisioni del Vrhovno sodišče Republike Slovenije, che applicano come base giuridica o interpretano i due presupposti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in modo collegato (cumulativo), il che – se la tesi del giudice di secondo grado è corretta – pregiudica i consumatori, in quanto questi si vedono così accordare un livello di protezione inferiore a quello previsto dal diritto nazionale. Secondo il giudice di secondo grado si verifica così una situazione in cui, a causa dell'interpretazione del giudice di competenza generale gerarchicamente più elevato, per i consumatori coinvolti in controversie come quella presente è difficile o impossibile tutelare i propri diritti come riconosciuti dalla normativa nazionale ad essi più favorevole. Un tale modo di procedere non è compatibile con l'interpretazione della CGUE, che invero consente agli organi giurisdizionali supremi nazionali di precisare i criteri definiti dalla CGUE al riguardo, ma senza che le suddette giurisdizioni superiori possano impedire ai giudici di grado inferiore di garantire ai consumatori la piena efficacia della direttiva e un ricorso effettivo per tutelare i loro diritti <sup>8</sup>.
- 14 Per tali ragioni, il giudice di secondo grado ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale. Il procedimento è sospeso fino all'adozione della decisione della Corte di giustizia.

**Maribor, 8 giugno 2021**

[OMISSIS]

<sup>8</sup> Case C-18/17, Judgment, 14. March 2019, 64: «Having regard to the above considerations, the answer to the fourth and fifth questions is that Directive 93/13, read in the light of Article 47 of the Charter, does not preclude a supreme court of a Member State from adopting, in the interest of ensuring uniform interpretation of the law, binding decisions concerning the modalities for implementing that directive, in so far as those decisions do not prevent the competent court from ensuring the full effect of the norms laid down in that directive and from offering consumers an effective remedy for the protection of the rights that they can derive therefrom, or from referring a question for a preliminary ruling to the Court in that regard, which it is however for the referring court to determine».